

Prot. nr. 23576 - Ordinanza nr. 1028 / 2022

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza animali vaganti, i quali vengono lasciati liberi ed incustoditi dai legittimi proprietari creando gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale;

Dato atto di varie segnalazioni pervenute dai cittadini e dai proprietari dei fondi agricoli, nonché dagli automobilisti in transito nei tratti collinari della città, di animali vaganti ed incontrollati provenienti anche da altri territori comunali confinanti;

Ritenuto che:

- gli animali vaganti rappresentano un complesso ed articolato fenomeno con implicazioni di natura economica, sanitaria e di pubblica sicurezza oltre all'inevitabile rischio conseguente all'assenza di controlli ufficiali e la potenziale diffusione di malattie infettive e zootecniche;
- la presenza di detti animali può determinare un incremento del fenomeno dell'abigeato e del mercato illegale degli animali, delle macellazioni clandestine, dei danni alle colture agricole e boschive, private e demaniali, nonché un fondato rischio per incolumità dei cittadini, dei conducenti di veicoli stradali e degli operatori agricoli e zootecnici;

Considerata la necessità di adottare in merito provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto di dovere garantire l'igiene e la sanità pubblica e prevenire fenomeni e situazioni dannose alle persone e/o agli animali e/o alle cose derivanti dall'attività di pascolo;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, nr. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli artt. 41 e segg. del Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 08/02/1954 nr. 320;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il D.L. 23 maggio 2008, nr. 92 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, nr. 125;

Visto il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, nr. 48;

Visto il Regolamento della Regione Campania 28/09/2017, nr. 3 - Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;

Visto il Decreto Dirigenziale nr. 169 del 21/05/2020 – Approvazione procedura per il trattamento ed il monitoraggio degli animali vaganti problematici in Regione Campania;

Visti:

- il Codice della Protezione Civile approvato con d.lgs. 02/01/2018 nr. 1 ed in particolare l'art. 12 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 34 del 3/11/2016;
- la Legge 23/12/1978, nr. 833;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267 – art. 50 e art. 7 bis;
- il Decreto legislativo 31/03/1998, nr. 112 – art. 117;

Vista la legge 24/11/1981 nr. 689;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

- è vietato il pascolo di animali vaganti su tutto il territorio comunale.

DISPONE

1. Gli animali che verranno trovati a vagare liberamente e senza custodia sulla pubblica strada o che si saranno introdotti nelle proprietà private, saranno catturati congiuntamente a personale del Servizio Veterinario dell'ASL Avellino, microchippati qualora ne fossero privi, e sottoposti a sequestro amministrativo con custodia in stalle idonee secondo le procedure di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania nr. 169/2020.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 672 Codice Penale.
3. Se il proprietario e/o detentore degli animali non sarà in grado di procedere entro 30 giorni all'identificazione degli stessi, quest'ultimi entreranno nella disponibilità del custode giudiziario nominato, individuato su indicazione dall'ufficio Veterinario dell'ASL Avellino, il quale potrà disporre liberamente per il recupero delle spese sostenute per il prelievo, trasporto, custodia e mantenimento.
4. Nel caso in cui il proprietario e/o detentore rivendichi i capi sottoposti a sequestro, dando prova del suo diritto, la riconsegna avverrà previa comminazione delle sanzioni previste ed in particolare di quella di cui all'art. 672 Codice Penale nonché del pagamento delle spese di sequestro, prelievo, trasporto, custodia e mantenimento degli animali.
5. Resta salvo quanto stabilito dagli artt. 544 ter e 727 del Codice Penale in tema di maltrattamento e abbandono di animali.
6. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16/01/2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00. I trasgressori del suddetto obbligo saranno quindi ammessi al pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.
7. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Atripalda e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale.
8. Trasmettere la presente Ordinanza all'ASL Avellino – Servizio Veterinario, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda, al Comando Polizia Locale.

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.



Il Sindaco
Avv. Paolo Spagnuolo